



Martedì 14/10/2025

Licenziamento del dirigente: per la Cassazione basta una valutazione complessiva che escluda l'arbitrarietà del recesso

A cura di: AteneoWeb S.r.l.

Ai fini della "giustificatezza" del licenziamento del dirigente non è necessaria una verifica analitica di specifiche condizioni, ma è sufficiente una valutazione globale, che escluda l'arbitrarietà del recesso, qualora questo sia fondato su circostanze idonee a turbare il rapporto fiduciario con il datore di lavoro, nel cui ambito rientra l'ampiezza di poteri attribuiti al dirigente. A ribadirlo la Corte di Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con l'Ordinanza n. 26609 del 2 ottobre 2025.

Richiamando un orientamento ormai consolidato (Cass. n. 34736/2019; n. 6110/2014; n. 22318/2023; n. 88/2023; n. 2075/2025; n. 381/2023) la Suprema Corte ha precisato che, in tema di licenziamento disciplinare del dirigente, la giustificatezza non coincide con la giusta causa. A differenza di quanto avviene relativamente ai rapporti con la generalità dei lavoratori, il licenziamento non deve necessariamente costituire una *extrema ratio*, da attuarsi solo in presenza di situazioni così gravi da non consentire la prosecuzione neppure temporanea del rapporto, e allorquando ogni altra misura si rivelerebbe inefficace, ma può conseguire ad ogni infrazione che incrina l'affidabilità e la fiducia che il datore di lavoro deve riporre sul dirigente.

<https://www.cortedicassazione.it>